



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche

U.O. Gestione e Manutenzione Immobili ed Impianti

direttore: Dr. Ing. Claudio Pinamonti

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI DA ESEGUIRE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO ALL'AZIENDA USL DI ROMAGNA. CIG N. 7176581DFA

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare, in esecuzione della Deliberazione a contrarre del Direttore Generale n. 420 del 20/09/2017 contiene prescrizioni integrative del bando di gara relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare e alla procedura di aggiudicazione e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del bando di gara.

Oggetto della presente procedura è la conclusione di un accordo quadro di durata triennale con un unico operatore, ai sensi dell'art.54 Dlgs 50/2016, per l'affidamento di contratti d'appalto (cd. Contratti Applicativi) relativi a lavori da eseguire agli immobili di proprietà o in uso all'Azienda USL della Romagna, alle condizioni di cui agli elaborati posti a base di gara.

La stazione appaltante offre un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara al seguente indirizzo:

<https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare/gare-appalti-cottimi>

Il valore stimato complessivo dell'accordo quadro è di € 20.000.000,00 IVA esclusa.

L'appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lvo n. 50/16, con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** di cui all'art. 95, c. 2, del D.Lvo n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come meglio specificato al successivo paragrafo 4.

Estremi validazione progetto (art. 26 D.Lgs 50/2016): progetto validato in data 01/09/2017 (prot. 0192527/A del 04/09/2017)

Importo stimato: € 20.000.000,00 IVA esclusa comprensivo degli oneri per la sicurezza che saranno quantificati nei singoli Contratti applicativi/Ordini di Lavoro e non saranno soggetti a ribasso d'asta;

- **Costo manodopera** (art. 23 comma 16 Dlgs 50/2016): **€ 8.078.000,00**

Lavorazioni di cui si compone l'intervento

Si elencano di seguito le lavorazioni con i relativi importi riconducibili alle sottoelencate categorie di cui all'All. "A" del D.P.R. 207/2010

					indicazioni speciali ai fini della gara
--	--	--	--	--	--

					<i>prevalente o scorporabile</i>	<i>subappaltabile (si/no)</i>
Impianti Tecnologici	OG11	VI	si	8.700.000,00	prevalente	sì (max 30%) NO AVVALIMENTO
Edifici civili e industriali	OG1	V	si	5.000.000,00	Scorporabile/ subappaltabile	si
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	II	si	500.000,00	Scorporabile/ subappaltabile	si
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,	OS6	IV	no	2.000.000,00	Scorporabile/ subappaltabile	si
Finiture generali di natura edile	OS7	III BIS	no	1.500.000,00	Scorporabile/ subappaltabile	si
Finiture di opere generali di natura	OS8	II	sì	500.000,00	Scorporabile/ subappaltabile	si
Strade, autostrade, ponti Ecc.	OG3	II	si	600.000,00	Scorporabile/ subappaltabile	si
Opere strutturali speciali	OS21	I	si	200.000,00	Scorporabile/ subappaltabile	si
Opere di bonifica e ripristino dall'amianto	OG12	I	si	200.000,00	Scorporabile/ subappaltabile	si
Impianti elettromeccanici	OS4	I	si	300.000,00	Scorporabile/ subappaltabile	si
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati	OS 19	II	no	500.000.000	Scorporabile/ subappaltabile	si
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (comprensivo degli oneri per la sicurezza che saranno quantificati nei singoli contratti applicativi/ordini di lavoro e non soggetti a ribasso d'asta)				20.000.000,00		

Si precisa che:

- Le classifiche tengono conto del beneficio del quinto di cui al comma 2 dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 che è applicabile alle condizioni ivi previste.
- In applicazione dell'art 216 comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione delle linee guida ANAC di cui all'art 83 comma 2 secondo periodo del Codice, per la presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III e relativi allegati, del DPR 207/2010.

Subappalto

Ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto nella misura massima del 30% dell'importo di ogni contratto applicativo.

È inoltre ammesso il subappalto delle opere rientranti nella categoria OG11 (categoria cd. "superspecialistica") nei limiti del 30% dell'importo della categoria (detto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui periodo precedente), trattandosi di opere qualificate come "strutture impianti e opere speciali" ai sensi dell'art 2 DM infrastrutture e trasporti n. 248 del 10/11/2016.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 non è ammesso l'avvalimento per la categoria OG 11.

Qualora il concorrente non possieda adeguata qualificazione nelle categorie a qualificazione obbligatoria **è richiesta, a pena di esclusione, la dichiarazione espressa** relativa alla volontà di subappaltare le suddette categorie (Parte II SEZ. D del DGUE).

Per ciascuna lavorazione per cui ci si intenda avvalere del subappalto dovrà essere designata una terna di nominativi di potenziali subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6, Dlgs 50/2016 s.m.i., corredando la documentazione con la dichiarazione resa da ciascun subappaltatore in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 (modello DGUE – ALL. 2 per le parti di interesse).

La mancata indicazione della terna di subappaltatori comporta l'impossibilità di utilizzare l'istituto del subappalto in sede di esecuzione delle lavorazioni, fatto salvo il procedimento di "soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

L'esecutore dei lavori dovrà altresì essere in possesso delle **abilitazioni** ex D.M.n.37/2008 e ex D.lgs.n.46/97.

Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti dovranno possedere i requisiti di qualificazione specificati al successivo paragrafo 1 "CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE"

1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1.1 Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art 45 del Codice in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

Si precisa che i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 se intendono eseguire le prestazioni con la propria struttura (ai sensi dell'art. 94, comma 1, del DPR 207/2010) devono dichiarare di eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto dell'appalto direttamente in proprio, in alternativa indicano la consorziata per cui concorrono.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) Dlgs 50/2016, devono indicare per quali consorziati concorrono.

I consorziati designati quali esecutori dei lavori devono essere associati al Consorzio alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte della gara e devono essere legati da un rapporto di associazione in via diretta.

1.2 Requisiti di ordine generale

Per poter partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, sono richiesti, **a pena di esclusione**, i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Inoltre gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del D.Lgs. 50/2016 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016, **i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, pena l'esclusione**, da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi, consorziati o da tutte le Imprese retiste individuate per la partecipazioni alla gara.

I consorziati - relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 dichiarano di concorrere, **devono possedere, a pena di esclusione del Consorzio stesso, i requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016; pertanto è fatto obbligo ai consorziati indicati di produrre anch'essi il DGUE di cui al punto A.2 del paragrafo 2 relativamente alla parte di propria spettanza**

I consorziati designati quali esecutori dei lavori devono essere associati al Consorzio alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte della gara e devono essere legati da un rapporto di associazione in via diretta.

1.3 Requisiti di idoneità professionale

E' richiesto il possesso del requisito di cui all'art. 83, comma 3, del Codice ed in particolare l'iscrizione presso registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Nei casi di operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

Le società cooperative e loro consorzi di cui all'art 45, 2 co. lett. b) D.lgs 50/2016 devono possedere l'iscrizione nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220).

L'operatore economico attesta il possesso di tale requisito compilando la parte IV Sezione A del DGUE.

1.4 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del DPR 207/2010, la qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori compresi nell'accordo quadro.

Si precisa che l'attestazione di qualificazione SOA posseduta deve attestare il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della norma europea della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; il possesso della certificazione del sistema qualità deve essere posseduto, in caso di associazione temporanea di Imprese, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, da tutte le Imprese per le quali l'importo dei lavori che intendono assumere sia pari o superiore alla classifica III.

Il concorrente che abbia richiesto la verifica triennale dell'attestazione SOA nei termini, può partecipare alle gare indette dopo il triennio anche se la verifica sia compiuta successivamente, fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata, all'esito positivo della verifica stessa.

1.4.1 Imprese singole

L'Impresa singola, ai fini della partecipazione alla gara, deve essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità con riferimento alla categoria prevalente **OG 11 class. VIII oppure** deve essere in

possesso di qualificazione nella categoria prevalente per importo adeguato e nelle singole categorie scorporabili previste in bando, per i loro corrispondenti importi, fermo restando che qualora non sia in possesso dei requisiti relativi a una o più delle categorie scorporabili, i relativi importi devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, (cumulandone l'importo).

Le lavorazioni relative alla categoria scorporabile **OG1, OG2, OS 8, OG 3, OS 21, OG 12, OS 4, OS 21** trattandosi di categorie relative a opere generali e categorie di opere specializzate diverse da quella prevalente, come individuate nell'allegato A del DPR 207/2010 e indicate dall'art. 12 comma 2 lett. b) della L. 80/2014 di conversione del D.L. 28/03/2014 n. 47 come categorie a "qualificazione obbligatoria", potranno essere eseguite dal soggetto aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione; qualora il concorrente non sia in possesso di adeguata qualificazione per le categorie scorporabili suddette, **dovrà rendere obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione di cui alla parte II punto D del DGUE** da cui risulti la volontà di subappaltare le lavorazioni ricomprese nelle suddette categorie (e indicando la terna dei candidati subappaltatori) oppure tali lavorazioni dovranno essere eseguite da mandante di raggruppamento temporaneo di Imprese di tipo verticale.

I concorrenti non hanno invece l'obbligo di dimostrare di essere in possesso di specifica qualificazione per le categorie scorporabili **OS6, OS 7 e OS 19** a qualificazione non obbligatoria ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L. 80/2014 di conversione del D.L. 28/03/2014 n. 47; tali lavorazioni possono essere subappaltate per intero a soggetti in possesso della corrispondente qualificazione, ovvero eseguite direttamente dall'appaltatore ancorchè privo di qualificazione, restando inteso che, qualora il concorrente intenda affidarle in subappalto, dovrà essere presentata idonea dichiarazione indicante le lavorazioni che si intendono subappaltare, pena l'impossibilità di chiederne, successivamente, l'affidamento in subappalto.

Resta comunque fermo che il subappalto non può **superare la quota del 30% dell'importo di ciascun contratto applicativo** e pertanto si rinvia alle prescrizioni sopra indicate in materia di subappalto.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 47, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla parte II - titolo III del D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

1.4.2 Raggruppamenti temporanei d'impresa, consorzi di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE (art. 34 lett. d), e), f) g) D.lgs 163/2006)

Nel caso di raggruppamenti temporanei, di aggregazione di imprese di rete, di consorzi ordinari di concorrenti e GEIE **di tipo orizzontale** i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara (attestato di qualificazione SOA) devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle restanti imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. Entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti, l'impresa mandataria assume in ogni caso in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla presente gara (art. 92, comma 2 D.P.R. 207/2010 come sostituito dall'art 12, comma 9, della legge 80/2014). I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Non si applica alla mandataria/capogruppo l'incremento di un quinto della propria classifica ai fini della qualificazione nella percentuale minima di partecipazione al RTI indicata nell'atto di impegno. (art. 61, comma 2 DPR 207/2010).

Nel caso di raggruppamenti temporanei, di aggregazione di imprese di rete, di consorzi ordinari di concorrenti, di GEIE **di tipo verticale** i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara (attestato di qualificazione SOA) devono essere posseduti dall'Impresa mandataria capogruppo con riguardo all'importo dei lavori della categoria prevalente eventualmente aumentato dell'importo delle lavorazioni della/e categoria/e scorporabile/i o subappaltabile/i per la quale il soggetto concorrente non intenda qualificarsi. Nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo (art. 92, comma 3 D.P.R. 207/2010).

Sono altresì ammessi raggruppamenti di **tipo misto** intendendosi come tali, associazioni di tipo verticale in cui:

- 1 i lavori della categoria prevalente vengano assunti da più imprese, sub associate in senso orizzontale;
e/o
1. i lavori delle categorie scorporabili vengano assunti da più imprese, sub associate in senso orizzontale.

Per i requisiti di qualificazione delle sub associazioni orizzontali si fa rinvio al regime di qualificazione previsto per i RTI di tipo orizzontale, precisando che detta disciplina deve intendersi riferita nel caso sub 1) alla categoria prevalente ed al rispettivo importo, mentre nel caso sub 2) detta disciplina deve intendersi riferita alla categoria scorporabile ed al rispettivo importo.

La capogruppo della complessiva associazione di tipo misto deve essere, in ogni caso, la mandataria della sub associazione orizzontale assuntrice dei lavori della categoria prevalente, ovvero l'impresa singola assuntrice dei lavori della categoria prevalente.

Per le Imprese cooptate si rinvia al disposto di cui all'art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica **incrementata di un quinto**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, **a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, salvo quanto precisato all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 61 D.P.R. 207/2010.**

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016 ovvero dei soggetti di cui al suddetto art. 45 comma 2 lett. d) ed e) che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al presente punto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 8, del DPR 207/2010, devono essere posseduti, **pena l'esclusione**, da ciascun soggetto del raggruppamento, consorzio, aggregazione.

1.5 Divieti di partecipazione

Alla gara di cui trattasi non è ammessa la compartecipazione, singolarmente o in raggruppamento temporaneo di:

- consorzi di cui all'art. 45 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 e di Imprese ad essi aderenti che siano state indicate dai suddetti Consorzi quali consorziate per cui essi concorrono; **in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione sia del consorzio che del consorziato (art. 48, comma 7 D.Lgs 50/2016);**
- imprese individuali qualora partecipino alla gara anche in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete; **in tale ipotesi si procederà all'esclusione dalla gara dell'Impresa partecipante in forma individuale;**
- imprese che partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 1 lettere d) - e), f) del D.Lgs 50/2016; **in tale ipotesi si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i soggetti concorrenti che si trovano in detta situazione;**

- impresa ausiliata e impresa ausiliaria, in caso di ricorso all'avvalimento; in presenza di tale compartecipazione, si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i concorrenti che si trovano in dette condizioni (art 89, comma 7, del D.L.gs 50/2016).

2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, devono pervenire, **pena l'esclusione dalla gara**, entro il termine perentorio **delle ore 12 del 10/11/2017** al seguente indirizzo:

**AZIENDA USL DELLA ROMAGNA – U.O. Manutenzione e Gestione Immobili ed Impianti –Cesena
- Viale Ghirotti, 286 – 47521 CESENA (c/o Ospedale M.Bufalini)**

La consegna potrà avvenire in qualunque forma (a mano, a mezzo servizio postale, ovvero tramite corriere o servizi equivalenti) restando inteso che nel caso di consegna a mano la stessa potrà essere effettuata seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00; resta inteso che i plichi che siano recapitati il giorno della scadenza dovranno comunque pervenire entro le ore 12.

Farà fede ai fini del rispetto del termine di scadenza, esclusivamente la segnatura di protocollo apposta dalla competente Unità operativa.

Non saranno prese in considerazione offerte sostitutive o integrative di quelle inviate che pervengano oltre il termine di scadenza.

Il plico esterno deve essere idoneamente sigillato, in modo da non consentire manomissioni. Si precisa che per sigillatura deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata tale da rendere chiusi il plico e le buste interne, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico, inoltre, deve recare all'esterno - oltre a denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni – la seguente dicitura: *“Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro di durata triennale con un solo operatore economico per lavori da eseguirsi negli immobili di proprietà o in uso all'AUSL DELLA ROMAGNA”* In caso di associazioni temporanee di Imprese, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, vanno riportati, in ogni caso, sul plico i nominativi dei singoli partecipanti e i relativi indirizzi.

Il recapito tempestivo del plico all'indirizzo indicato rimane ad esclusivo rischio dell'Impresa concorrente, anche qualora il mancato o tardivo recapito sia dovuto a causa di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

La mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta, l'apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una gara, la mancata sigillatura del plico esterno e delle buste interne contenenti l'offerta tecnica ed economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni, **comporta la non ammissione alla procedura di gara.**

3. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate in modo da non consentire manomissioni, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione amministrativa”, “B - Offerta tecnica”, “C -Offerta Economica”.

Nella BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti i seguenti documenti:

A.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA in bollo (€ 16,00), redatta preferibilmente secondo il facsimile allegato (**ALLEGATO 1**) sottoscritta da persona abilitata ad impegnare il concorrente.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura o altro documento idoneo ad attestare i poteri di rappresentanza del firmatario. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti non ancora costituiti la domanda deve essere prodotta da ciascun soggetto che costituirà la predetta associazione o consorzio oppure prodotta unitariamente e sottoscritta congiuntamente dai rappresentanti di tutte le imprese da associarsi o consorziarsi.

Nel caso di concorrente costituito da aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009 conv in L. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009 conv in L. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune in possesso dei requisiti di qualificazione per assumere il ruolo di mandataria nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, (solo nel caso di aggregazione di rete partecipante nella forma di raggruppamento costituito).

A.2 DGUE Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice messo a disposizione dell'operatore economico in formato editabile (WORD) in allegato al presente disciplinare (**ALLEGATO 2**). I concorrenti per la corretta compilazione del DGUE dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016*" pubblicata nella G.U. n. 174 del 27/07/2016. Si precisa che il modello DGUE fornito risulta adattato alla luce delle ulteriori cause di esclusione introdotte dal Dlgs 56/2017.

Con la compilazione del DGUE l'operatore economico attesta come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice né in altri motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa compreso quello di cui all'art 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
- b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 84 del Codice (possesso attestazione di qualificazione rilasciata da SOA)

Ai fini della compilazione del DGUE si precisa quanto segue:

PARTE I - La Parte I del DGUE, contenente le informazioni sulla procedura dell'Appalto, è già compilata a cura dell'Amministrazione.

Il concorrente dovrà compilare tutte le restanti parti del Documento, se pertinenti, fatta eccezione delle parti che sono state già barrate perché non rilevanti ai fini del presente appalto.

Per quanto riguarda la **PARTE III – MOTIVI DI ESCLUSIONE** Art. 80 Dlgs 50/2016 - Sez. A **MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI** si precisa, alla luce delle indicazioni fornite con comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016, che i suddetti motivi di esclusione operano nei confronti dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 come di seguito specificati:

- il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- (in caso di altri tipi di società e consorzi)
 - i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali
 - i membri del collegio sindacale (ove presente)
 - i membri del comitato per il controllo sulla gestione, (ove presente)
 - i membri del consiglio di gestione (ove presente)
 - i membri del consiglio di sorveglianza (ove presente)
 - i soggetti che benchè non siano membri di organi sociali di amministrazione e controllo risultano muniti poteri di direzione (dipendenti o professionisti ai quali siano conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (revisore contabile e Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 DLGS 231/2001)
 - il socio unico persona fisica, o il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di società di capitali o consorzio,
- i soggetti titolari di una delle cariche di cui sopra **che siano cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara.** Nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara versino nelle condizioni previste dall'art. 80, co. 1 D.Lgs. 50/2016, l'offerente deve dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata.
- il/i direttore/i tecnico/i.

Si precisa che è considerato socio di maggioranza

- Il socio unico con partecipazione al 100%
- i due soci ciascuno con una partecipazione azionaria pari al 50%,
- il socio con partecipazione pari almeno al 50%

Si precisa che il motivo di esclusione di cui al comma 2 art 80 Dlgs 50/2016 opera nei confronti degli stessi soggetti sopra indicati cui è riferito il motivo di esclusione di cui all'art. 80 comma 1.

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (cfr. "Parte III: Motivi di esclusione – lettera A" del DGUE) sono rese dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione e, per quanto di propria conoscenza, per conto di tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, senza indicazione del nominativo dei singoli soggetti che verranno chiesti al momento di verifica delle dichiarazioni rese.

Come precisato nelle Linee guida per la compilazione del DGUE del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 22 luglio 2016, trattandosi di un appalto di lavori pubblici di importo maggiore di 150.000 euro per il quale è necessario essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, i concorrenti non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione), Sezioni B "CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA" e C "CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI", del DGUE, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II.

Il DGUE deve essere sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell'operatore economico o altro soggetto munito di poteri di rappresentanza e corredato da copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di partecipazione di operatori economici di cui all'art 45 comma 2 lett d), e), f), g) Dlgs 50/2016 ciascun operatore economico partecipante dovrà presentare un DGUE distinto.

In caso di operatore economico che intenda avvalersi della capacità di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 Dlgs 50/2016 **ciascuna impresa ausiliaria deve produrre il DGUE**

In caso di partecipazione di un operatore economico di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) Dlgs 50/2016 **deve essere prodotto un DGUE distinto per ciascuno dei consorziati per cui il Consorzio ha dichiarato di concorrere compilando la parte II sez A (dati identificativi) e sez B e la parte III.**

In caso di operatore economico indicato quale potenziale subappaltatore **deve essere prodotto un DGUE distinto per ciascun subappaltatore**

A.3 ULTERIORI DICHIARAZIONI

L'operatore economico deve inoltre dichiarare, compilando il facsimile **ALLEGATO 3**:

1. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto (accordo quadro), di tutti gli elaborati progettuali, delle disposizioni contenute nel presente disciplinare e comunque di tutta la documentazione di gara nonché delle eventuali risposte fornite dalla Stazione Appaltante con riferimento alla presente procedura, e di accettarne senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni;
2. di conoscere perfettamente tutte le condizioni locali nonché tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito o influire sulla determinazione dei prezzi e le condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori che saranno ordinati con i singoli contratti applicativi, e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
3. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature e materiali adeguati all'entità alla tipologia e alle categorie di lavori previste;
4. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante approvato con delibera DG n. 701/2014 e consultabile all'indirizzo: <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/index.php/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/item/34-codice-di-comportamento-ausl-della-romagna>, la cui violazione da parte dei dipendenti e collaboratori del soggetto aggiudicatario costituisce causa di risoluzione del contratto;
5. che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, l'operatore economico non ha sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 (cd. Paesi black list) oppure che ha sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37, comma 1, del D.L.78/2010 conv. in L. 122/2010;
6. che l'Impresa/società è in possesso dei requisiti idonei alla riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 7, Dlgs 50/2016 (*indicare le garanzie possedute che danno diritto alla riduzione dell'importo della cauzione*);
7. di essere consapevole che nell'esecuzione dei contratti applicativi l'aggiudicatario dovrà rispettare i criteri ambientali minimi e le prescrizioni di cui all'allegato 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e di obbligarsi ad ottemperare a quanto in esso disposto;
8. di accettare i requisiti particolari richiesti in caso di aggiudicazione riguardanti l'applicazione in fase esecutiva della clausola sociale di assorbimento della manodopera.

A.4 IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O DI CONSORZIO O GEIE DI CUI ALL'ART. 45, CO.1, LETT. D), E), G), GIÀ COSTITUITI AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA)

Raggruppamento temporaneo: mandato collettivo con rappresentanza conferito alla mandataria capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata conforme alle prescrizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e relativa procura speciale a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Dall'atto di mandato dovrà risultare il tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale, misto) che si intende costituire, nonché le quote di partecipazione al raggruppamento che verranno assunte da ciascun concorrente nell'ambito dei propri requisiti.

Consorzio o GEIE: atto costitutivo, statuto o contratto costitutivo in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e dichiarazione in cui si indicano le quote di partecipazione al Consorzio/GEIE che verranno assunte dai concorrenti consorziati nell'ambito dei propri requisiti posseduti.

A.5 IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O DI CONSORZIO DI CUI ALL'ART. 45, CO.2, LETT. D), E) NON ANCORA COSTITUITI AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA)

dichiarazione di impegno da redigersi preferibilmente in conformità all'**ALLEGATO 4**, sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante o procuratore di ciascun concorrente che costituirà il futuro raggruppamento temporaneo/consorzio con la quale:

- a) si impegnano, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'impresa qualificata come mandataria (*specificare di quale impresa si tratta*) la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- b) indicano, al fine di consentire alla Stazione appaltante la preventiva verifica del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in capo alle imprese raggruppande, il tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale, misto) che si intende costituire, nonché le quote di partecipazione di ogni soggetto al raggruppamento.

In particolare:

in caso di raggruppamenti di tipo orizzontale **dichiarano la quota percentuale** di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascun soggetto; in tale ipotesi i lavori sono eseguiti da ciascun operatore secondo le quote indicate in sede di offerta; è fatta salva la facoltà di modifica delle quote di partecipazione al Raggruppamento, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;

in caso di raggruppamenti di tipo verticale **indicano** le categorie di lavori tra quelle individuate nel bando di gara, per cui ciascuna associata intende qualificarsi ed eseguire;

in caso di raggruppamenti di tipo misto **indicano** le categorie di lavoro, individuate secondo le categorie del bando di gara, per cui ciascuna associata intende qualificarsi e le rispettive quote percentuali di partecipazione alle sub-associazioni orizzontali di ciascun operatore riunito.

nel caso in cui intendano associare imprese ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010; (imprese cooptate)

indicano l'impresa cooptata (denominazione e sede legale della/e stessa/e), e dichiarano altresì:

- che in caso di aggiudicazione i lavori eseguiti da queste ultime non supereranno il 20% dell'importo complessivo dei lavori;
- che l'ammontare delle qualificazioni possedute da ciascuna è almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

A.6 IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009 convertito con L. 33/2009:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
3. dichiarazione (sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante o procuratore di ciascun Impresa retista indicata) che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009 convertito con L. 33/2009:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD
2. dichiarazione (sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante o procuratore di ciascun Impresa retista indicata) che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti :

(Aggregazione di rete già costituita) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata non autenticata anche firmata digitalmente dagli operatori economici aderenti alla rete, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;

in alternativa in caso di aggregazione di rete non costituita

dichiarazione che indichi a quale concorrente in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e rechi impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei, indica le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara (si può utilizzare il modello previsto per la partecipazione dei RTI non costituiti (punto A.5).

A.7 GARANZIA PROVVISORIA ai sensi dell'art. 93 D.lgs 50/2016, di **Euro 400.000,00** corrispondente al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, (compreso l'importo degli oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza).

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tassativamente con le seguenti modalità:

1. mediante **contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico** o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la tesoreria dell'AUSL della Romagna: CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA –

FILIALE 00110- CORSO DELLA REPUBBLICA,14 – 47100 FORLÌ

CONTO 1000/00300085

CODICE IBAN IT 72 D 060 1013 2001 0000 0300 085

o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;

2. **garanzia fideiussoria** in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 18 DPR 28/12/2000 n. 445 ss.mm.ii rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa contenente espressamente le seguenti clausole:
- clausola di validità per almeno **180 giorni** dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta **nonché impegno del garante a rinnovare la garanzia stessa per un ulteriore periodo di 90 giorni** nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
 - clausola di operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Azienda USL di Romagna e senza possibilità di porre eccezioni;
 - clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2, c.c.
 - clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C.

La garanzia a corredo dell'offerta deve essere conforme allo schema Tipo 1.1 di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. Il concorrente può presentare quale garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al D.M. n.123 del 12/03/2004 – Schema tipo 1.1 – Scheda Tecnica 1.1. a condizione che sia debitamente integrata con tutte le clausole come sopra richieste.

Il concorrente deve produrre, inoltre, **l'impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. La presente prescrizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia dovrà essere prodotta in originale; in caso di documento digitale deve essere prodotta una copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente, ai sensi dell'art. 23 comma 2 D.lgs. 82/2005, e dovranno anche essere indicate le modalità e l'indirizzo internet nel quale è possibile acquisire l'originale firmato digitalmente.

L'importo della garanzia può essere ridotto con le modalità e le percentuali di cui ai sensi all'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016; sarà cura del concorrente segnalare il possesso dei requisiti per la riduzione della garanzia, utilizzando a tal fine preferibilmente il "Modello ALLEGATO 3" allegato al presente bando (dichiarazione di cui al punto 6 dell'ALLEGATO 3).

Si precisa che ai fini del calcolo della riduzione della garanzia, in caso di cumulo di riduzioni, le riduzioni successive alla prima devono essere calcolate sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI DI CONCORRENTI O AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE O GEIE (art.45,co.2, lett. d),e), f), g)D.lgs 50/2016) l'eventuale riduzione della cauzione, ai sensi dell'art. 93,comma 7 Dlgs 50/2016 si applica come segue:

- in caso di **Raggruppamenti Temporanei o consorzi o aggregazioni di imprese di rete, o GEIE di tipo orizzontali** la riduzione della garanzia sarà consentita solo se **tutte le imprese facenti parte dell'associazione o consorzio o aggregazione siano in possesso del requisito;**
- in caso di **Raggruppamenti Temporanei o Consorzi o aggregazioni di imprese di rete o GEIE di tipo verticale,** qualora solo alcune imprese siano in possesso del relativo requisito, esse potranno godere del beneficio della riduzione delle garanzie per la quota parte ad esse riferibile.
- per i raggruppamenti di tipo misto ai sensi dell'art. 48 comma 6 ultimo periodo dlgs 50/2016 vale quanto sopra prescritto per i raggruppamenti di tipo verticale con la precisazione che, con riferimento alla categoria (principale o scorporata) assunta in raggruppamento orizzontale da più soggetti, questi ultimi - per poter beneficiare della possibilità di ridurre la garanzia provvisoria e definitiva in misura proporzionale alla quota di incidenza della categoria stessa sul totale dell'appalto - devono tutti possedere la certificazione di qualità.

Nel caso di associazioni temporanee/Consorzi di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete, GEIE già costituiti, la cauzione deve essere unica, presentata dall'Impresa capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.

In caso di associazioni temporanee/Consorzi di concorrenti non ancora costituiti, la cauzione deve essere intestata a nome di tutte le Imprese che intendono costituire l'ATI o il consorzio di concorrenti. In tal caso è comunque sufficiente la sottoscrizione della polizza fideiussoria o dell'atto di fideiussione da parte della sola mandataria/capogruppo.

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui i predetti requisiti siano posseduti dal consorzio.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

A.8.PATTO D'INTEGRITÀ (V. ALL. 5) debitamente sottoscritto da chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa, sulla base di quanto indicato al precedente Paragrafo 3 punto A.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* il patto d'integrità costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

A.9 RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI € 500,00 relativa al contributo da versare da parte dei concorrenti all'ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), (L. 266/2005, co. 67, Delibera ANAC n. 377 del 21 dicembre 2016) **CODICE CIG: 7176581DFA**

- **nel caso di pagamento in contanti:** muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione dell'ANAC, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. A riprova dell'avvenuto pagamento dovrà essere inviato **in originale lo scontrino rilasciato dal punto vendita;**
- **nel caso di pagamento on line:** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, collegandosi al portale web “Servizio riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità www.avcp.it, sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento deve essere inviata **copia stampata della e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione.**

(per i soli operatori esteri)

- il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, riportando come causale del versamento esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

In caso di associazioni temporanee fra imprese, anche costituenti, il versamento dovrà essere effettuato da una qualsiasi delle imprese che facenti parte del Raggruppamento, Consorzio ordinario, aggregazione di rete di imprese.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 266/2005.

A.10 AVVALIMENTO

Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi, ai sensi dell'art. 89 del Dlgs 50/2016, del possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 D.lgs 50/2016, **dovrà indicare nel DGUE Parte II^, Sezione C**, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare all'interno della **BUSTA "A"**, la seguente ulteriore documentazione :

1. un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio (riferimenti dell' Attestazione SOA posseduta e resa disponibile al concorrente);
2. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria redatta preferibilmente secondo il modello ALLEGATO 6 con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui l' ANAC con proprio provvedimento subordina la partecipazione alla gara al ricorso all'avvalimento di altro operatore economico, ai sensi dell'art. 110, comma 5, dlgs 50/2016, il legale rappresentante dell'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
3. contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto che devono essere dettagliatamente descritte (art 88 dpr 207/2010); Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanzarsi nell'impegno generico " a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.

In caso di aggiudicazione il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, né che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. In caso di aggiudicazione a favore dell'impresa avvalente, il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione.

Tutte le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori in tal caso va trasmessa la relativa procura.

NON E' AMMESSO L'AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARI/ TECNICO ORGANIZZATIVI (ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA) PER LE LAVORAZIONI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG 11, ai sensi dell'art. 89 comma 11 Dlgs 50/2016.

A.11 DOCUMENTO "PASOE" rilasciato dal servizio AVCPASS presso l'ANAC comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e acquisire il PASOE.

In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti il PASOE deve riportare tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio ordinario. In caso di consorzio di cui alla lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice il PASOE deve riportare il consorzio e le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori, in caso di avvalimento deve essere indicata anche l'impresa ausiliaria; in caso di subappaltatore indicato dal partecipante il PASOE deve riportare anche il suddetto subappaltatore.

La stazione appaltante precisa che il PASOE, che si ottiene previa registrazione a sistema, non rappresenta giuridicamente una condizione di partecipazione, ma mezzo essenziale per consentire alla stazione appaltante di adempiere al dovere di verifica di detti requisiti "esclusivamente tramite la BDNCP"; pertanto la mancata produzione del PASOE in sede di gara non costituisce motivo di esclusione. Si fa tuttavia presente che se il soggetto aggiudicatario non provveda a generare il PASOE impedendo alla stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti tramite AVCPASS si procederà ad escluderlo dalla procedura, oltre ad incorrere nelle ulteriori conseguenze previste dal Codice.

PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURSI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti al momento di presentazione dell'offerta:

- **la Capogruppo** dovrà presentare la documentazione di cui al **paragrafo 3** ;
- **ciascuna Impresa mandante** dovrà produrre la documentazione di cui al **paragrafo 3 punto A.2** (per ogni operatore economico per cui va prodotto);

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti al momento di presentazione dell'offerta:

ciascuna delle Imprese associate o consorziate dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste al paragrafo 3 per quanto dovute, ad eccezione di quelle di cui ai **punti A.5, A.7, A.9, A.11** che saranno uniche per l'intero Raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000, le dichiarazioni dovranno essere corredate da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. In caso di più dichiarazioni rilasciate dal medesimo soggetto, ed in presenza di almeno una copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità saranno ritenute valide tutte le dichiarazioni riconducibili al soggetto stesso presenti nello stesso plico.

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 5 giorni lavorativi, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

BUSTA “B-OFFERTA TECNICA”

La Busta “B” dovrà contenere la seguente documentazione:

B 1. una relazione descrittiva per ciascun elemento di valutazione che evidenzii le proposte progettuali offerte dal concorrente, migliorative del progetto posto a base di gara, nonché eventuali elaborati ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare le suddette proposte progettuali.

La Relazione Tecnica relativa a ciascun criterio, redatta in lingua italiana, dovrà essere contenuta entro **max 8 facciate complessive, numerate progressivamente, in formato A4, con un numero max di 34 righe per facciata scritta in carattere Arial minimo 12 punti interlinea 1,5 – marginature a destra e sinistra minimo 2 centimetri.**

Si precisa che, qualora i concorrenti presentino le relazioni di cui sopra con copertina e indice, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richieste

Ogni Relazione Tecnica potrà essere integrata da **ALLEGATI** costituiti, a titolo esemplificativo, da schede tecniche/certificazioni/attestazioni dei materiali, depliant illustrativi, curricula del personale, organigrammi ecc. per un massimo complessivo di 10 facciate in formato A4 oltre ad elaborati grafici che non potranno essere in numero superiore a 2 per ogni criterio di valutazione. Gli allegati andranno fascicolati insieme alla relazione cui si riferiscono, **con fogli numerati e non amovibili** ad eccezione degli elaborati grafici che, se di formato superiore ad A3, non potranno essere fascicolati. Nella stessa relazione tecnica, la suddetta documentazione dovrà essere espressamente richiamata motivandone gli elementi significativi per i quali è stata selezionata ed inserita.

L'eventuale superamento del numero massimo di facciate della Relazione Tecnica in violazione delle prescrizioni sopra indicate, non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma in tale ipotesi la valutazione sarà attribuita solo ed esclusivamente in relazione al contenuto delle pagine dalla prima fino a quella corrispondente al numero massimo consentito, seguendo la numerazione progressiva. Si precisa inoltre che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate, in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale 2 facciate in formato A4. Parimenti la Commissione potrà non prendere in considerazione gli allegati che eccedano i limiti sopra riportati.

La Relazione tecnica, **a pena di esclusione** dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore e in tal caso va trasmessa la relativa procura; in caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva la relazione dovrà essere sottoscritta congiuntamente dai rappresentanti di tutte le imprese da associarsi o consorziarsi. La documentazione presentata in allegato alla relazione tecnica dovrà anch'essa essere debitamente sottoscritta dai soggetti sopra indicati.

B 2. La documentazione dovrà essere accompagnata da un **PROSPETTO RIEPILOGATIVO** contenente l'elencazione di tutti i documenti prodotti.

Si precisa inoltre che:

- nessun onere verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate;

- **TUTTI I CRITERI DI VALUTAZIONE SONO FACOLTATIVI**, la mancata presentazione di soluzioni migliorative o integrative, per tutti i criteri ovvero per uno o più dei vari criteri comporterà l'attribuzione del punteggio pari a 0 (zero) al suddetto criterio.
- qualora il concorrente intenda produrre proposte migliorative solo su alcuni degli elementi che costituiscono oggetto di offerta tecnica, si intenderanno confermati per i rimanenti, gli elementi a base di gara.
- **L'offerta tecnica non deve recare, pena l'esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente.**
- **Ai sensi dell'art. 95, c. 14 bis del D.lgs n. 50/16 la stazione appaltante non può attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta)**

I contenuti delle proposte migliorative offerte in sede di gara e assunti a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi di valutazione di cui al paragrafo 4 da parte della Commissione giudicatrice, sono da ritenersi parte integrante dell'offerta, pertanto costituiranno vincolo contrattuale per l'aggiudicatario e saranno soggetti alla verifica sulla corretta esecuzione e all'applicazione delle penali contrattuali.

L'individuazione di marche di prodotti proposti saranno vincolanti per il concorrente offerente e costituiranno parte integrante degli obblighi contrattuali, in caso di aggiudicazione.

Si precisa che non saranno presi in considerazione elementi generici e/o generiche dichiarazioni di intenti: a tal fine, la proposta tecnica dell'offerente dovrà essere supportata dall'individuazione di oggettivi parametri di verifica della prestazione offerta e dei relativi tempi di esecuzione

Nel caso in cui nell'offerta presentata vi siano informazioni che costituiscono **segreti tecnici e/o commerciali**, e quindi coperte da riservatezza, è necessario che il concorrente allegghi all'offerta tecnica una apposita dichiarazione, nei modi di seguito precisati.

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5 lettera a) (Accesso agli atti e riservatezza) del D.Lgs. n.50/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono - secondo **motivata e comprovata** dichiarazione dell'offerente - segreti tecnici o commerciali. Si chiarisce che i segreti industriali e commerciali devono essere **effettivamente sussistenti** e di ciò deve essere dato un **principio di prova** da parte dell'offerente.

La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza dovrà essere pertanto accompagnata da **idonea documentazione** che argomenta in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare e che fornisca un principio di prova atto a dimostrare la sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

BUSTA “C”- OFFERTA ECONOMICA

La Busta C dovrà contenere, a pena di esclusione,

C.1 l'offerta economica compilata preferibilmente secondo il modello allegato (ALLEGATO N. 7).
riportante il **ribasso unico percentuale, in cifre e in lettere**, da applicare agli Elenchi dei Prezzi Unitari a base di gara, **con indicazione di un massimo di tre cifre decimali**. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in lettere e quello espresso in cifre, sarà considerato valido quello espresso in lettere.

Dovranno altresì essere indicati i **costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (cd. “oneri aziendali”) presumibilmente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro, nonché i **propri costi della manodopera (art. 95 comma 10 dlgs 50/2016) ai fini della successiva verifica di cui all'art. 95, comma 10, Dlgs 50/2016**. A tal fine si invita l'impresa partecipante a presentare un prospetto di dettaglio del costo della manodopera espresso nell'offerta economica unitamente ad essa contenente l'indicazione del CCNL applicato, l'inquadramento dei dipendenti impiegati e il costo orario.

L'offerta economica deve essere redatta in lingua italiana e **sottoscritta** con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante o dal procuratore del soggetto offerente (in tale ultimo caso allegare la relativa procura.)

Ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs.50/2016 possono presentare offerta i soggetti di cui all'art.45, comma 2 lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti, **purché l'offerta economica sia sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento** ovvero il consorzio; in caso di raggruppamenti già costituiti con la trasmissione del relativo mandato collettivo speciale con rappresentanza, l'offerta dovrà essere firmata esclusivamente dal Legale Rappresentante dell'impresa capogruppo.

Non saranno ammesse offerte al rialzo.

C2 (facoltativo) il concorrente può inserire all'interno della Busta C, in separata busta chiusa e sigillata, le spiegazioni di cui all'art. 97 del Codice relative alle voci di prezzo più significative di cui all'ALLEGATO 9. La busta dovrà riportare esternamente la dicitura – SPIEGAZIONI

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, Dlgs 50/2016. La valutazione delle offerte sarà effettuata con riferimento agli elementi indicati nella seguente tabella e ai rispettivi punteggi massimi attribuibili e relativi criteri di valutazione motivazionali.

Stante la natura dell'Accordo quadro, quale strumento preparatorio all'affidamento di uno o più appalti (contratti applicativi), le migliori offerte si intenderanno **parametrate ad un valore economico pari a € 2.500.000,00 di contratti applicativi affidati (valore da intendersi come importo IVA esclusa al lordo del ribasso d'asta)**; le migliori andranno quindi applicate una prima volta al raggiungimento del valore di € 2.500.000,00 di contratti applicativi affidati, e poi applicate ripetutamente ogni qualvolta saranno raggiunti valori multipli dell'affidamento iniziale; all'esaurimento del plafond dell'accordo, o comunque all'atto dell'affidamento dell'ultimo contratto applicativo, dovrà essere realizzato un valore delle migliori offerte riparametrato alla differenza tra il valore complessivo affidato e l'ultimo multiplo di € 2.500.000,00 raggiunto in precedenza.

La **parametrazione delle migliori ad un valore economico pari a € 2.500.000,00 di contratti applicativi affidati (valore da intendersi come importo, IVA esclusa, al lordo del ribasso d'asta)** è da ritenersi valida per **TUTTI** i criteri dell'offerta migliorativa.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI MAX (Wi)	CRITERI MOTIVAZIONALI
Elementi di natura qualitativa			
1	Provvedimenti per la riduzione della vulnerabilità sismica di elementi strutturali secondari, non strutturali, impianti e attrezzature	20	<p>Il concorrente dovrà proporre un programma di lavoro indicando la tipologia degli interventi, la metodologia operativa, gli apprestamenti di sicurezza per evitare di creare disagio alle attività sanitarie o il danneggiamento di cose/persona, la modalità di gestione delle interferenze con le attività sanitarie svolte all'interno dei locali (ivi comprese le modalità di confinamento delle lavorazioni e di sospensione/ripresa delle attività).</p> <p>Il punteggio sarà assegnato in proporzione dei seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> Completezza della proposta di eliminazione della vulnerabilità sismica degli elementi strutturali secondari, non strutturali, impianti e attrezzature, ovvero ai sensi delle NTC approvate con DM 14/01/08 capitolo 7, il concorrente dettaglierà la tipologia di interventi proposti che dovranno riguardare i sistemi di fissaggio delle attrezzature (medicali e non), delle componenti impiantistiche varie, delle componenti architettoniche, i sistemi elastici di ritegno ed i supporti degli ancoraggi, in modo da dimostrare, nei modi richiesti dalle Normative Tecniche, con la propria proposta, di realizzare una

			<p>completa bonifica dei locali in cui si interviene;</p> <ul style="list-style-type: none"> – superficie lorda che sarà oggetto dell'intervento migliorativo proposto, esplicitamente indicata dal concorrente nella propria offerta (parametrata a 2.500.000 € di importo lordo iva esclusa di contratti applicativi affidati). <p>Tutti gli oneri derivanti in modo diretto e/o indiretto dalla effettuazione degli interventi a regola d'arte, dalla redazione dei progetti costruttivi degli interventi, dalle necessarie dichiarazioni/asseverazioni e relazioni di calcolo da parte di professionisti ingegneri strutturisti, saranno a carico dell'appaltatore. Si precisa che l'individuazione e la sequenza degli edifici su cui intervenire sarà definita dalla stazione appaltante, dando preferenza agli edifici strategici e/o di maggiori dimensioni.</p>
2	Provvedimenti per l'implementazione del controllo degli accessi nei locali tecnici dell'Azienda	20	<p>Si valuteranno le proposte di miglioramento riguardanti l'implementazione del sistema di controllo degli accessi ai locali tecnici già in uso presso l'Azienda USL. Il punteggio sarà assegnato in base al valore del seguente parametro: $P = (C * K) / 400$. Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P = parametro per l'assegnazione del punteggio; • C = numero di cilindri elettronici con memoria tampone e batteria che il proponente offre di installare (parametrato a 2.500.000 € di importo lordo iva esclusa di contratti applicativi affidati), con valore massimo pari a 400; • K = parametro variabile tra 0.6 e 1, indicante la qualità delle migliorie proposte, in termini di offerta di altri componenti del sistema (in particolare si intenderà completa un'offerta che raggiunga per ogni 100 cilindri offerti e installati un valore offerto pari a 100 trasponder, 5 terminal programmatore remoti collegati in rete e 10 smart relè). <p>Tutti i materiali offerti (con l'esclusione dei trasponder) si intenderanno compresi dei costi di installazione, adattamento/sostituzione serrature, collegamento elettrico e in rete ove previsto (es. terminal programmatore) per garantire la piena funzionalità delle migliorie.</p>
3	Promozione dell'impiego delle tecnologie di Building Information Modeling (BIM)	20	<p>Il concorrente dovrà proporre un programma di lavoro indicando la metodologia operativa con cui procederà al rilievo dello stato di fatto e alla restituzione su modello BIM degli edifici dell'Azienda. Il punteggio sarà assegnato in base al valore del seguente parametro: $P = (V * R) / 4000$. Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P = parametro per l'assegnazione del punteggio; • V = volume lordo convenzionale espresso in migliaia di m3, calcolato moltiplicando per un'altezza media pari a 4 metri la superficie lorda degli edifici che saranno oggetto di rilievo e trasposizione in formato BIM; il valore massimo ammesso del parametro V è pari a 400; • R = parametro variabile tra 0 e 10, indicante la qualità della miglioria proposta, in termini di profondità e completezza del rilievo effettuato, assegnato come da elenco seguente: <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 2 punti per la morfologia tridimensionale degli spazi interni ed esterni; - Fino a 2 punti per le caratteristiche legate all'efficienza energetica dell'edificio; - Fino a 2 punti per le caratteristiche legate alla sicurezza statica e strutturale dell'edificio; - Fino a 1 punto per le caratteristiche legate alla prevenzione incendi dell'edificio; - Fino a 3 punti per la restituzione delle apparecchiature impiantistiche e i componenti terminali degli impianti elettrici, meccanici e speciali. <p>Si precisa che la restituzione del modello BIM degli edifici e dei relativi componenti dovrà risultare in un numero di file concordato con l'UO Progettazione e Sviluppo, consegnati nel formato aperto di interscambio IFC, o in altro formato compatibile con la strumentazione software in dotazione alla UO stessa.</p> <p>Nell'individuazione della sequenza degli edifici da modellare verrà utilizzato il criterio dimensionale (ovvero verrà modellato per primo in ordine l'edificio più grande che risulti interamente contenuto all'interno dell'offerta espressa dal</p>

			concorrente).
4	Edilizia sostenibile: strategie di cantiere e qualificazione dell'impresa al fine di ridurre i consumi di risorse naturali e la produzione di rifiuti	10	<p>Saranno prese in considerazione le proposte (intese non come mere enunciazioni di principio ma come dimostrazione di metodologie già in essere) che configurino i lavori da eseguire come interventi di edilizia sostenibile, in cui deve essere garantito il controllo dell'incidenza dei carichi ambientali prendendo in considerazione i seguenti fattori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. distanze di approvvigionamento dei prodotti da costruzione; 2. profilo curricolare dell'esperto CAM previsto dal CSA; 3. livello di formazione del personale impiegato in cantiere in merito agli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere; 4. dimostrazione dell'avvenuta applicazione delle Linee Guida adottate con D.M. 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici"; 5. possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n.1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure di una certificazione secondo la norma ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione delle conformità; 6. Possesso di ulteriori certificazioni di qualità quali OSHAS 18001, BS 8001, UNI EN ISO 50.001; <p>NB saranno prese in considerazione solamente certificazioni rilasciate in data anteriore a quella di pubblicazione del presente bando.</p>
	Totale punti max attribuibili	70	
	Elementi di natura quantitativa		
5	Ribasso percentuale sugli Elenchi prezzi a base di gara	30	
	Totale punti max attribuibile	30	
	TOTALE	100	

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore, attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove

C(a) = rappresenta l'indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = è il peso attribuito all'elemento i-esimo

V(a)_i = è il coefficiente dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

L'assegnazione dei coefficienti V(a) relativamente agli elementi di valutazione di natura qualitativa sarà così determinato:

- per ogni singolo elemento la Commissione analizzerà e raffronterà in modo comparativo le offerte tra di loro;
- ogni Commissario attribuirà un coefficiente variabile da 0 a 1 per ogni elemento di valutazione, coerente ai valori assegnati ai giudizi sotto riportati.

LIVELLO	COEFFICIENTE
▪ non accettabile	▪ 0,0
▪ appena valutabile	▪ 0,2

▪ sufficiente	▪ 0,4
▪ discreto	▪ 0,6
▪ buono	▪ 0,8
▪ ottimo	▪ 1,0

La commissione di aggiudicazione esprimerà sintetiche motivazioni esplicative in merito alle valutazioni espresse

Di tali punteggi verrà calcolata la media M, con approssimazione al terzo decimale.

Per ogni elemento, il punteggio Pi sarà attribuito, con approssimazione al terzo decimale, proporzionalmente alla media ottenuta, ovvero

$P_i : W_i = M : 1$

e quindi: $P_i = W_i * M$, dove W_i è il punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento.

Il punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica (elementi qualitativi) sarà dato, per ogni concorrente, dalla somma dei punteggi Pi attribuiti ad ogni elemento.

SOGLIA MINIMA DI QUALITÀ': L'offerta che avrà conseguito, relativamente al criterio di valutazione "QUALITÀ", un punteggio complessivamente inferiore a 28 punti su 70 max (soglia minima di qualità), sarà considerata inidonea e pertanto esclusa dal prosieguo della gara. Per la verifica del raggiungimento di tale soglia, si prenderà riferimento il punteggio assegnato in questa fase (prima della riparametrazione).

Escluse le offerte tecniche di cui al punto precedente, se il coefficiente massimo attribuito a tutti i concorrenti non raggiunga il valore 1 si procederà alla riparametrazione attribuendo il valore 1 al coefficiente più elevato e proporzionando linearmente a tale valore tutti gli altri coefficienti, dividendo il coefficiente di ciascuna offerta per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio (*riparametrazione*)

Anche nel caso in cui nessuna Offerta Tecnica ottenga come punteggio totale il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica, non è effettuata alcuna riparametrazione assoluta

Per quanto riguarda la valutazione dell'offerta economica, l'assegnazione dei coefficienti V(a) da applicare all'elemento "**PREZZO**", sarà effettuata attraverso l'utilizzo della seguente formula non lineare:

$$V(a)_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

dove

R_{max} è il valore corrispondente al ribasso massimo offerto.

R_i è il valore del ribasso relativo all'offerta oggetto di valutazione.

α = coefficiente pari a 0,5

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il giorno 13/11/2017 alle ore 9:30 presso la saletta ex Consiglio dell'Ospedale "M. Bufalini" di Cesena viale Ghirotti,286 avrà luogo la 1° seduta pubblica di gara cui vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Tutte le date/ore delle successive sedute pubbliche e/o del rinvio/sospensioni/riprese delle sedute pubbliche di gara ovvero ulteriori informazioni, saranno pubblicate sul profilo del committente nella sezione "bandi di gara" relativa alla gara di cui trattasi, e pertanto tutti gli interessati ne verranno a conoscenza mediante tale mezzo di pubblicità.

Nel corso di tale seduta il seggio di gara procederà :

- a dare atto del numero dei plichi regolarmente presentati;
- all'apertura, per ciascun concorrente, del plico presentato al fine di verificare che all'interno siano contenute le 3 buste previste al punto 3 del presente disciplinare;
- all'apertura (per ciascun concorrente che abbia presentato un plico conforme e contenente quanto richiesto nel presente bando) della busta n. 1 "Documentazione amministrativa" al fine di accertare l'esistenza e la regolarità della documentazione in essa contenuta.

Nel caso in cui si renda necessario attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.lgs 50/2016, si procederà a sospendere la seduta e ad assegnare un termine non superiore a 5 giorni lavorativi agli interessati entro il quale regolarizzare la documentazione.

Alla conclusione dell'eventuale sub-procedimento sopra indicato, si procederà alla convocazione di una nuova seduta pubblica la cui data, ora e luogo saranno resi noti almeno 2 giorni prima mediante avviso pubblicato sul sito Internet aziendale, nel corso della quale si renderà noto l'esito degli stessi e si provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal D.lgs 50/2016, dal regolamento, dalle altre disposizioni di legge vigenti e dal presente disciplinare di gara.

Qualora non si renda necessario procedere al soccorso istruttorio ovvero all'esito dello stesso, il seggio di gara al termine della seduta pubblica procederà a dichiarare le ammissioni e le (eventuali) non ammissioni in esito alla verifica della documentazione amministrativa, anche ai fini degli adempimenti di cui all'art 29 del Codice.

Al termine delle suddette operazioni, si procederà a consegnare la documentazione tecnica ed economica (BUSTA B e C) di tutti i concorrenti ammessi alla Commissione Giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs 50/2016, qualora risulti già nominata e insediata, la quale procederà in seduta pubblica all'apertura delle buste "B" al fine del solo controllo formale della presenza dei documenti prodotti, proseguendo poi nella valutazione dell'offerta tecnica a porte chiuse.

Qualora la Commissione Giudicatrice non risulti già nominata e/o insediata, si procederà a dare atto che la seduta pubblica relativa all'apertura da parte della Commissione Giudicatrice delle buste "B" avverrà in successiva data, previa comunicazione con preavviso di almeno 2 giorni, che verrà data esclusivamente sul sito Internet dell'Amministrazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verrà nominata la Commissione giudicatrice che sarà composta da tre membri ed avrà i seguenti compiti:

- apertura delle offerte tecniche in seduta pubblica al fine del solo controllo formale della presenza dei documenti prodotti;
- valutazione, in una o più sedute riservate per ciascun criterio di valutazione, delle offerte tecniche e attribuzione dei relativi punteggi;
- apertura delle offerte economiche in seduta pubblica e attribuzione del relativo punteggio;
- supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la verifica (eventuale) della congruità e/o dell'anomalia della/e offerta.

Si stima una durata dei lavori della Commissione pari circa a 3 mesi (il periodo potrà aumentare o diminuire in relazione al numero dei partecipanti).

La stazione appaltante ha preventivamente individuato per lo svolgimento dell'incarico di commissario e presidente da parte dei propri dipendenti:

- **quali criterio per la selezione:**

- a. abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o architetto, perito o geometra;
- b. avere svolto, nel quinquennio precedente, almeno due incarichi di responsabile del procedimento e/o collaboratore del responsabile del procedimento e/o progettista e/o collaboratore alla progettazione e/o commissario di gara e/o direttore dei lavori e/o collaudatore di interventi inerenti strutture e/o impianti ospedalieri;

- **quale criterio di individuazione del Presidente**, la qualifica ricoperta all'interno dell'Amministrazione di appartenenza e, in subordine, l'anzianità di servizio in tale qualifica;

- **quali regole di trasparenza:**

pubblicazione sul profilo del Committente, nella sezione trasparenza, della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei componenti ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016.

Al termine della valutazione delle offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice si riconvocherà in seduta pubblica la cui data, ora e luogo verranno preventivamente rese note mediante avviso pubblicato sul sito Internet come sopra specificato, nella quale si procederà:

- a comunicare ai concorrenti i punteggi attribuiti all'offerta tecnica dalla Commissione Giudicatrice;
- all'ammissione dei concorrenti che abbiano ottenuto dalla Commissione Giudicatrice un punteggio non inferiore a punti 28 dei 70 max assegnabili, ovvero all'esclusione dei concorrenti che non abbiano raggiunto detto punteggio minimo;
- all'apertura, per i soli concorrenti ammessi, **della busta "C" offerta economica** di cui verrà data lettura;
- all'attribuzione, per tutti i concorrenti ammessi, dei punteggi relativi all'elemento "PREZZO" contenuto nella busta "C" in modo automatico ed oggettivo sulla base di quanto indicato al precedente paragrafo 4;
- alla formulazione della graduatoria provvisoria, previa sommatoria dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e alle offerte economiche;

In caso di offerte che abbiano conseguito il medesimo punteggio complessivo ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo sull'offerta tecnica. Nel caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

VERIFICA DI ANOMALIA

Ai sensi dell'art. 97, comma 3,4,5,e 6 del Codice sono considerate anormalmente basse le offerte che avranno ottenuto contemporaneamente punteggi pari o superiori a 24 punti per l'elemento prezzo ed a 56 punti complessivi per gli altri elementi di valutazione qualitativi (elementi da 1 a 4). Ai fini della verifica di anomalia si farà riferimento ai punteggi effettivamente assegnati all'offerta tecnica prima della riparametrazione.

La stazione appaltante, qualora sussistano i presupposti per procedere alla verifica dell'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, potrà provvedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di verificare le offerte economiche anormalmente basse, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016.

Rimane fermo che, a norma dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., è in ogni caso sottoposta a verifica l'offerta prima classificata in graduatoria relativamente al costo della manodopera esposto nella stessa.

Nel caso si riscontri la presenza di offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 3 Dlgs 50/2016 la Commissione giudicatrice procederà a chiudere la seduta pubblica di gara, e a rimettere gli atti al RUP al fine della verifica di congruità delle offerte che verrà svolta dallo stesso con il supporto della Commissione giudicatrice.

Si applica l'art. 97 del Dlgs n. 50/2016.

La stazione appaltante si atterrà ai **seguenti criteri di valutazione:**

la stazione appaltante, per la valutazione della congruità dell'offerta, opererà secondo i criteri consolidati in letteratura e giurisprudenza e in particolare quelli della Determinazione AVCP n. 6 dell'8 Luglio 2009. Si precisa che l'offerta formulata dal concorrente in sede di gara non può che derivare dallo studio degli elenchi prezzi unitari a base di gara in relazione alla tipologia di lavorazioni richiesti dall'accordo quadro e agli oneri connessi, riferiti alla specificità delle condizioni di esecuzione degli interventi che dovranno essere realizzate prevalentemente all'interno di presidi esistenti con attività sanitarie in essere.

Gli elementi fondamentali di tali voci sono il monte ore di manodopera, il costo orario della manodopera, il costo dei materiali, noli e trasporti, le spese generali e l'utile d'impresa, come di seguito descritto. Ciò premesso le **SPIEGAZIONI** devono essere redatte nel rispetto dell'art. 97, comma 4, del Dlgs 50/2016, in particolare le giustificazioni dell'offerta devono avvenire mediante la presentazione di:

- 1) **RELAZIONE** a firma del legale rappresentante dell'impresa concorrente che evidenzia gli elementi costitutivi dell'offerta con le seguenti precisazioni:

Costo della manodopera che si intende impiegare negli appalti oggetto dell'accordo quadro.

Il concorrente dovrà dettagliare il costo del lavoro ed esplicitare le modalità della sua determinazione in ragione dell'indicazione contenuta in offerta economica. In particolare dovrà indicare il costo orario della mano d'opera impiegata nelle lavorazioni che la stazione appaltante confronterà con il costo orario risultante dalle tabelle costo mano d'opera valide nelle Province ricomprese nell'ambito territoriale dell'Azienda USL della Romagna (Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna) per il settore produttivo in cui rientrano le lavorazioni determinate ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs.50/2016 e pubblicate sul sito www.lavoro.gov.it:

Decreto Ministeriale del 4 marzo 2015

Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione impianti, con decorrenza gennaio 2015 (G.U. 64 del 18/03/2015)

Decreto direttoriale n. 23 del 03/04/2017

Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini.

Oppure desunti dal Sito Internet <http://www.provoper-erm.it/index.php/tabelle-prezzi.html> del Provveditorato Opere Pubbliche, valido alla data del presente disciplinare.

Nel caso il concorrente dichiari di trovarsi in condizioni particolarmente favorevoli derivanti da norme, leggi speciali, condizioni praticate con riferimento al domicilio dell'Impresa, la stazione appaltante verificherà la documentazione fornita in merito.

Si precisa che a **norma dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., l'offerta prima classificata in graduatoria sarà comunque sottoposta a verifica di congruità del costo del personale indicato in offerta, a prescindere dall'eventuale attivazione del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta di cui all'art. 97 Dlgs 50/2016**

Materiali - noli – trasporti

il concorrente dovrà esplicitare le modalità con cui ha determinato i costi, dichiarando inoltre l'eventuale disponibilità di scorte in quantità apprezzabili di materiali considerati nelle analisi prezzi.

Spese generali.

L'offerente dovrà indicare la quota di spese generali che prevede di sostenere per l'esecuzione degli appalti oggetto dell'accordo quadro. La stazione appaltante verificherà che la quota di spese generali indicata dal concorrente sia appropriata ed in particolare che siano remunerabili gli oneri specifici dell'accordo quadro come indicati nelle condizioni generali, gli oneri di sicurezza da rischio aziendale, come riportati nell'offerta economica.

La stazione appaltante potrà richiedere gli atti contabili da cui il concorrente ha desunto le spese generali riportate nel giustificativo di offerta, corredati di documenti, atti, stime, etc. che rendano oggettivamente dimostrabili i costi che prevede di sostenere.

Utile di impresa

La stazione appaltante verificherà che quota di utile d'impresa indicata dal concorrente sia ragionevole; in particolare l'utile non può essere nullo e deve tener conto, stante la durata pluriennale dell'accordo quadro, del tasso di inflazione programmato.

Condizioni particolarmente favorevoli

Descrizione di eventuali ulteriori **Condizioni particolarmente favorevoli** di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni e/o fornire i materiali.

Potrà essere richiesta documentazione a dimostrazione dell'effettivo godimento delle condizioni dichiarate

Il concorrente potrà allegare alla relazione ogni tipo di documentazione che riterrà opportuna a supportare le proprie affermazioni, ai sensi dell'articolo 97 comma 4 del D.Lgs.50/2016.

2) Giustificativi delle voci dei prezzi unitari di cui all'ALLEGATO 9 a firma del legale rappresentante, redatte secondo il modello di analisi allegato (ALLEGATO 8)

Trattandosi di un accordo quadro in cui i lavori non sono predeterminati nel numero dalla Stazione Appaltante ma saranno individuati in base ai successivi contratti applicativi stipulati secondo le necessità dell'Amministrazione, le voci di prezzo che dovranno essere giustificate sono quelle indicate nell'ALLEGATO 9 e che, presumibilmente, saranno quelle impiegate maggiormente.

Per ogni scheda il concorrente dovrà allegare le giustificazioni relative alle voci elementari in cui si scompone il prezzo.

Per quanto riguarda materiali, noli e trasporti, l'impresa offerente dovrà accompagnare l'analisi con documentazione normalmente utilizzata nei rapporti contrattuali che attesti la certezza legale dell'offerta della Ditta fornitrice o del contratto con questa stipulato; detta documentazione dovrà individuare in modo inequivocabile gli specifici materiali attraverso marche, modelli, specifiche tecniche, ecc. Detti materiali dovranno essere pienamente rispondenti alle prescrizioni degli elenchi prezzi unitari e alle eventuali offerte migliorative presentate dall'offerente; in particolare potranno essere prodotti contratti già stipulati per forniture o lavori analoghi in corso di esecuzione con validità temporale compatibile con la durata dell'accordo quadro, oppure contratti e/o dichiarazioni e/o impegni di vendita e/o fornitura e/o offerte prezzi (preventivi) scritti, relativi ai lavori in oggetto.

L'offerta scritta dovrà essere sottoscritta dal fornitore e dall'offerente.

Qualora l'Impresa abbia disponibilità di scorte in quantità apprezzabili del materiale considerato nell'analisi di prezzo da giustificare, deve esibire documentazione idonea ad attestare l'esistenza di tali scorte.

Nel caso l'Impresa possieda il mezzo d'opera e/o attrezzatura i costi devono essere quelli che si ricavano dal registro dei beni ammortizzabili o da documentazione equivalente, depurati, ove documentato, dagli ammortamenti già effettuati; si deve intendere: costo del mezzo d'opera e/o attrezzatura offerta, maggiorata dell'incidenza del costo della manodopera necessaria per il suo impiego.

I costi per noleggi comunque articolati ed esposti devono comprendere gli oneri per la manodopera, i carburanti, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica e tutto quanto occorra per il funzionamento dei macchinari. Sono inoltre sempre compresi gli oneri per la messa in funzione, il montaggio e lo smontaggio, la manutenzione e le riparazioni affinché i mezzi d'opera siano sempre in buono stato di servizio.

Nel caso di utilizzo di mezzi d'opera e/o attrezzature noleggiati l'Impresa offerente dovrà corredare l'analisi di prezzo con documentazione idonea a provare i caratteri di certezza legale dell'offerta o del contratto per il nolo del mezzo d'opera e/o attrezzatura da parte del soggetto noleggiatore, secondo i criteri esposti per la fornitura di materiali a piè d'opera.

L'Amministrazione non accetterà, come condizioni di particolare favore, la circostanza che le lavorazioni verranno affidate in subappalto.

L'esito negativo della verifica delle offerte anormalmente basse comporterà l'esclusione dalla gara.

Al termine del procedimento di cui all'art. 97 del D.Lgs 50/2016, in seduta pubblica di cui verrà data tempestiva notizia esclusivamente sul sito internet dell'Amministrazione, la Commissione dichiara l'esito della verifica e propone l'aggiudicazione in favore della migliore offerta in graduatoria risultata congrua.

6. AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

L'aggiudicazione verrà disposta dalla Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, mediante apposita determinazione del Dirigente preposto e diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 6, del Codice, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti sull'aggiudicatario. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, idoneità professionale e di qualificazione avviene ai sensi dell'art. 81 del Codice. Ai sensi del predetto art. 81, comma 2 ultimo periodo e dell'art. 216 comma 13 del D.lgs 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato art. 81 comma 2, si utilizzerà la banca dati AVCPASS resa disponibile dall'ANAC. Limitatamente all'attestazione SOA il requisito potrà essere verificato anche attraverso il Casellario Informatico delle imprese qualificate. Il DURC verrà acquisito d'ufficio attraverso il portale "sportello unico previdenziale.it"

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e decorso il termine dilatorio di cui all'art 32, comma 9 dlgs 50/2016 si procederà alla stipula del contratto.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto o non presenti la documentazione necessaria alla stipula e le informazioni necessarie allo scopo entro il termine che verrà assegnato, l'aggiudicazione potrà essere revocata; in tal caso la stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

Il contratto è stipulato con modalità elettronica; l'aggiudicatario, pertanto dovrà essere in possesso di firma digitale con certificato valido. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

E' espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario é valido dal momento stesso dell'offerta, che **sarà vincolata per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione** salvo differimento di detto termine qualora non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione allo scadere dei 180 giorni; l'Ausl resterà vincolata soltanto ad intervenuta stipulazione del contratto.

Si precisa che ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare una garanzia fideiussoria definitiva conforme alle prescrizioni dell'art. 103 dlgs 50/2016. Detta cauzione può essere redatta secondo lo schema tipo 1.2 di cui al D.M. n.123 del 12/03/2004 a condizione che sia debitamente integrato con le clausole richieste. E' ammessa la riduzione della garanzia definitiva nelle stesse ipotesi e con le stesse modalità previste per la cauzione provvisoria come disciplinata al punto A.7 del paragrafo 3.

7. CHIARIMENTI E QUESITI

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, dlgs 50/2016 eventuali informazioni complementari sulla documentazione e sul procedimento di gara dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana per iscritto via PEC a: progettazioneviluppoedilizio@pec.auslromagna.it, almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le informazioni sono comunicate dall'Amministrazione almeno 6 giorni prima della scadenza del suddetto termine.

Le risposte a tutte le richieste pervenute in tempo utile saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet dell'AUSL della Romagna.

A tale scopo i partecipanti sono tenuti a consultare periodicamente il profilo committente indicato. Ai quesiti formulati oltre il termine sopra indicato, l'Amministrazione non garantisce la risposta.

8. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è facoltativo. Le Imprese partecipanti che vorranno esaminare, a tutti gli effetti, l'ubicazione e le caratteristiche dei luoghi ove dovranno svolgersi i lavori e controllare in sito tutte le caratteristiche delle aree interessate, potranno fare richiesta di sopralluogo, prendendo contatti telefonici al n. 0547/352320 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13, oppure inviando richiesta via mail a uo.tecnico.patrim.ce@auslromagna.it **Il sopralluogo sarà effettuato nei soli giorni e orari stabiliti dall'Amministrazione e comunque entro il termine massimo di 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.**

Chi effettua il sopralluogo non potrà rappresentare più di un'Impresa.

Nel caso di associazioni temporanee di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o aggregazioni di rete di imprese non ancora formalmente costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da una qualsiasi delle imprese che intendono associarsi o consorziarsi o aggregarsi.

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- L'Azienda USL si riserva la facoltà di sospendere, revocare, annullare in via di autotutela qualora ritenuto opportuno, con atto motivato, il presente procedimento di gara.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara, dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul profilo di committente della stazione appaltante senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
- Si precisa che, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Azienda USL procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta congrua e conveniente e abbia conseguito il punteggio minimo di punti 28 relativamente agli elementi di valutazione qualitativi.
- Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che il mezzo di comunicazione scelto dalla Stazione appaltante per tutte le comunicazioni e/o scambi d'informazione inerenti la presente procedura è costituito dalla **posta elettronica certificata. Il concorrente dovrà quindi comunicare obbligatoriamente il proprio indirizzo digitale (indirizzo P.E.C.), ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara.** Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, procederà ai sensi del comma 1 dell'art. 110 del D.lgs 50/2016.
- Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, l'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, dovrà rimborsare alla Stazione appaltante le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara (che indicativamente ammonteranno a circa 2.200 Euro).
- Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria.
- Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo dei contratti d'appalto, alle condizioni e con le modalità previste dal citato articolo.
- In armonia con la L. 6 novembre 2012, n. 190, con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in tema di "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal "Codice di comportamento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna", approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna 56/2014 e integrato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna 701/2014. A tal fine, la stazione appaltante precisa che:

- detti Codici di comportamento sono pubblicati sul sito internet aziendale e consultabile all'indirizzo: <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/index.php/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/item/34-codice-di-comportamento-ausl-della-romagna> da cui può essere liberamente consultato e scaricato; in ogni caso ciascun operatore economico può chiederne la trasmissione al fine della presentazione dell'offerta rivolgendosi via e-mail al RUP;
 - nel contratto sarà contenuta apposita clausola in merito al rispetto del Codice di comportamento specifico dell'Azienda USL della Romagna in capo ai dipendenti dei fornitori che svolgano la propria attività all'interno o per conto dell'Azienda USL della Romagna.
- l'Azienda USL della Romagna, con il presente appalto intende perseguire la finalità sociale di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali, in applicazione dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 26 della Legge Regione Emilia-Romagna 28.10.2016 n. 18. A tal fine, l'aggiudicatario del presente accordo quadro, se diverso da quello attuale, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si impegna ad applicare le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva e ad assorbire in via prioritaria, per il periodo di durata del contratto, il personale già alle dipendenze del precedente aggiudicatario ed attualmente impiegato nell'esecuzione dei lavori oggetto dei contratti applicativi stipulati a valle dell'accordo quadro in essere, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa dell'aggiudicatario e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per l'esecuzione dei lavori (V art. 28 CSA)
- Pertanto, ciascun operatore economico partecipante alla presente procedura di gara dovrà tener conto, nella predisposizione dell'offerta, della finalità sociale che informa il presente appalto.
- Il richiamo al Dlgs 50/2016 denominato anche "Codice" contenuto nel presente disciplinare deve intendersi riferito al testo vigente con le modifiche apportate dal D.lgs 56 del 19/04/2017.
- Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Pieri - U.O. Progettazione e sviluppo edilizio- Tel 0547352320
- per informazioni di carattere amministrativo sulla procedura di gara : Dott.ssa Paola Baronio Tel 0547/352320 -21
- **INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI D.LGS. 196 DEL 30/06/2003**
- Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura di gara sono soggetti al trattamento nel rispetto della privacy e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Ente.
- Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art.2).
- Finalità e modalità di trattamento:
- Il trattamento dei dati è finalizzato all'espletamento della procedura di gara, nonché delle attività ad essa correlate e/o conseguenti e/o imposte dalla normativa vigente. In relazione alla descritta finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. I dati possono essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura per l'affidamento della fornitura oggetto di gara; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria, fermo restando quanto previsto dal presente documento.
- Comunicazione e diffusione
- La comunicazione e la diffusione dei dati possono avvenire solo se previste da norme di legge o di regolamento o, qualora risultino necessarie, per lo svolgimento di attività istituzionali e più precisamente nei confronti di:
- altre amministrazioni pubbliche, i cui dati possono essere comunicati per adempimenti procedurali;
 - autorità giudiziaria che ne faccia richiesta;
 - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa;
 - legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria;

- soggetti pubblici o privati con cui si intrattengono rapporti per la fornitura di beni, servizi, o di prestazioni sanitarie, ivi compresi quelli che svolgono attività strettamente correlate all'esercizio di professioni sanitarie o che gestiscono reti informatiche, nonché associazioni od organizzazioni di volontariato;
- personale interno od esterno all'amministrazione che ricopre il ruolo di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento;
- negli altri casi previsti dalla legge o da regolamenti.

Titolare

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL della Romagna, legalmente rappresentata dal Direttore generale pro-tempore, con sede legale in De Gasperi,8 -Ravenna.

Diritti dell'interessato

A seguito del trattamento dei dati si possono esercitare i diritti previsti ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 196/03 e più precisamente può conoscere i dati trattati, nonché può richiedere l'aggiornamento, la rettificazione e, ove abbia interesse, l'integrazione, nonché le altre prerogative previste dalla Legge. E' possibile far valere i propri diritti di cui all'art.7 con richiesta avanzata al Direttore dell'U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio- Viale Settembrini, 2 47923 RIMINI

IL DIRETTORE

U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI ED IMPIANTI

(Ing. Claudio Pinamonti)

ALLEGATI:

1. Facsimile istanza di partecipazione
2. DGUE
3. Dichiarazioni ulteriori
4. dichiarazione impegno RTI
5. Patto d'integrità
6. Dichiarazione impresa ausiliaria
7. Modello Offerta economica
8. Modello analisi prezzi
9. Elenco voci prezzo da giustificare